



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

Ordinanza n° 8 del - 1 OTT. 2026

Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuarsi nella stagione invernale 2026/2027 ed altre misure temporalmente più estese.

IL SINDACO

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguimento può avvenire, in conformità con la normativa vigente, sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria, relativa all'anno 2025 e redatta da ARPAV ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 11/2001, dalla quale emerge, pur in presenza di una sensibile e costante tendenza al miglioramento della qualità dell'aria, il permanere sulla pianura veneta di una diffusa criticità rispetto al PM10, caratterizzata dallo sfioramento diffuso del valore limite per la concentrazione giornaliera pari a 50 µg/m³;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

DATO ATTO che, le misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3) adottate in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata con la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, sono state recepite nell'aggiornamento PRTRA con la D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il “*Nuovo Accordo di Bacino Padano*”, recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche, come richiamato nelle Azioni di Piano AG.2, AG.3. In particolare, con riferimento all'Azione di Piano AG.3.a devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

PRESO ATTO:

- dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 08/09/2026, esplicitato nella Disposizione n. 46 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Provinciale n. 66394 del 22.09.26;
- delle successive L.R. n. 22 del 15.09.2026 - "*Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 - Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale - convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155*" e DGRV n. 1024 del 18 settembre 2026 - "*Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026*";
- della successiva nota, pervenuta dalla Provincia di Padova con prot. comunale n. 33279 del 23.9.2026 che, a seguito della suddette L.R. n. 22 del 15.09.2026 e DGRV n. 1024 del 18.9.2026, integra la disposizione n. 46 del Tavolo Tecnico Zonale, indicando le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 “Verde”, 1 “Arancio”, 2 “Rosso”, nei vari ambiti, tra cui installazione e utilizzo degli impianti termici, disposizioni sulla dispersione termica, abbruciamenti di residui vegetali, disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

VISTO che ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, questo Comune risulta inserito nella zona “agglomerato”;

PRECISATO

che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 “verde”, 1 “arancio”, 2 “rosso”, in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

RILEVATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 160 del 29.9.2026 che esprimere parere favorevole ai capi Settori competenti affinché emettano appositi provvedimenti per contrastare l'inquinamento locale e per migliorare la qualità dell'aria validi nella stagione invernale 2026-2027;

RITENUTO opportuno in applicazione alla disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale e in base alle indicazioni espresse dalla Giunta comunale attraverso la succitata deliberazione, di adottare le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio di Albignasego nella prossima stagione invernale;

TENUTO CONTO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il periodo che va dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027;

TENUTO CONTO, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa;

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto del Comune di Albignasego;



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

ORDINA

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare, nel periodo intercorrente tra il 01/10/2026 e il 30/04/2027, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

in condizione di allerta 0 “LIVELLO “VERDE”:

- RIDUZIONE, TEMPORANEA, DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, COME STABILITO AI SENSI DEL D.P.R. N. 412/1993 E DEL D.P.R. N. 74/2013, CON AVVIO IN DATA 1° NOVEMBRE 2026 E CHIUSURA IN DATA 12 APRILE 2027, NEGLI EDIFICI PUBBLICI E NEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE COMMERCIO/SERVIZI, DI CATEGORIA E2, E4 ED E5 SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1 DEL D.P.R. N. 412/1993, LIMITATAMENTE AGLI IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI FOSSILI E A BIOMASSE;
- divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria
(*) si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;
- limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- obbligo di:
installazione di generatori di calore di potenza ≤ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a “4 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)
installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- ☐ divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- ☐ obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- ☐ obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni sull'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, sulle combustioni all'aperto;

in condizione di allerta 1 "LIVELLO ARANCIO"

- divieto di:
falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) affendenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non affendenti ad attività economiche;
- ☐ divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4,



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- obbligo di:
installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)
installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo
- limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni sull'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, sulle combustioni all'aperto;

in condizione di allerta 2 "LIVELLO ROSSO"

☐ divieto di:

falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;

- ☐ divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- obbligo di:
installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- ☐ divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- ☐ limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- ☐ obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni sull'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, sulle combustioni all'aperto;



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

AVVERTE

- che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal testo Unico Ambiente, D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Rurale e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

COMUNICA

Che l'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet: sul sito istituzionale del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it, sul sito di ARPAV: www.arpa.veneto.it;

AVVERTE

Che in caso inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ovvero ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000;

AVVISA

- che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il Corpo di Polizia Locale, dell'Unione Pratiarcati, le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, *in alternativa*, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE V – Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281

Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211

Fax 049/8042221

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della suesposta proposta di ordinanza, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del regolamento comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile V Settore
“Governo del territorio, mobilità e transizione ambientale”
Dott. Filippo TOMBOLATO



Albignasego, li 21 OTT. 2026

IL SINDACO
Valentina LUISE

